



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 10 del 23/04/2019

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Tutela dei cittadini affetti da favismo. Disposizioni per la coltivazione e la vendita della fave nei centri abitati e nell'agro.**

IL SINDACO

Premesso che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima G6PDH e che i cittadini affetti dal predetto deficit possono sviluppare una crisi emolitica nella quale, nei diversi casi e secondo la gravità, è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità;

Considerato che alcuni soggetti predisposti possono manifestare quadri clinici gravi anche con la semplice esposizione o inalazione del polline delle piantine della fava;

Considerato che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di coltivazione e stoccaggio di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, sport, cura o partecipazione al culto nonché la percezione che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali coperti e scoperti e sulla pubblica via, costituisce occasione di nocimento per la salute degli stessi;

Tenuto conto che in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali;

Ritenuto che la libera iniziativa dei privati, economica e non, possa e debba essere limitata o interrotta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce in ogni caso interesse generale da soddisfare;

Atteso che si rende necessario intervenire in merito, stante l'assenza di disposizioni da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini;

Visto l'articolo 50, comma 5°, in combinato disposto dell'art. 54, comma 2°, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che regola i poteri del Sindaco per l'emanazione di Ordinanze contingibili ed urgenti, mirate ad ovviare a gravi stati in ordine all'igiene ed alla salute pubblica;

Visto l'articolo 7 e 7-bis del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Visto l'articolo 650 del Codice Penale;

ORDINA

1. il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio delle piante da fava all'interno del centro abitato ed entro il raggio di 100 metri in linea d'aria dalle ultime case periferiche;

2. per le zone non urbane (agro), il divieto di coltivazione e stoccaggio sarà imposto, con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno 100 metri dall'immobile di abitazione usuale e/o luogo di lavoro o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da specifica certificazione medica;

3. la vendita di fave fresche, ove venga effettuata all'interno dell'abitato, negli esercizi commerciali in sede fissa, itinerante e nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché il prodotto sia posto in vendita in buste sigillate e preconfezionate in luogo diverso dal perimetro urbano;

4. è fatto obbligo per i titolari di attività commerciali ed i pubblici esercizi, di apporre appositi cartelli ben visibili recanti la seguente dicitura ***"Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche"***.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza della presente è prevista una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.

DISPONE

La presente Ordinanza entra in vigore il medesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio e abroga ogni precedente altro atto disciplinante la materia.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Sassari (pec: protocollo.prefss@pec.interno.it);
- ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (pec: serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- ASSL Sassari - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (pec: serv.ian@pec.aslsassari.it);
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

I N F O R M A

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori, in qualità di responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica e Sanità Animale, del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);

- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO